



# COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL **CONSIGLIO COMUNALE** N. **42**  
**27/09/2017**

=====

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 , COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI**

=====

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

n	Cognome e nome	Carica ricoperta	Pres.	Ass. G	Ass
1	<b>COLOMBATTO Sergio</b>	Sindaco	X		
2	<b>DEMARIA Enrico</b>	Vice Sindaco	X		
3	<b>TARGA Manuela</b>	Assessore	X		
4	<b>BALLESIO Franco</b>	Consigliere	X		
5	<b>BARBISO Dario</b>	Consigliere	X		
6	<b>CANDELO Giorgio</b>	Consigliere	X		
7	<b>RIVA Erica</b>	Consigliere	X		
8	<b>PERRERO Giada</b>	Consigliere	X		
9	<b>BALLESIO Mario</b>	Consigliere	X		
10	<b>DI MAURO Benedetto</b>	Consigliere	X		
11	<b>COLOMBATTO Giovanna</b>	Consigliere	X		
12	<b>ROSSATO Roberto</b>	Consigliere	X		
13	<b>VALENTE Matteo</b>	Consigliere		X	
		totale	<b>12</b>	<b>1</b>	

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Barbara Re ( Sì ) e Piero Molino ( Sì )

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PALAZZO Dott.ssa Mariateresa.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**ESEGUIBILITA' : immediatamente eseguibile**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 , COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI**

Il presidente, dopo il consueto appello, comunica al consiglio l'assunzione, mediante mobilità esterna, di un istruttore direttivo finanziario.

Successivamente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno e dà la parola all'Assessore Molino per l'illustrazione

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito l'intervento dell'Assessore Molino

Vista la proposta di deliberazione allegata.

Esperita la discussione cui partecipano i sigg. consiglieri Di Mauro, Rossato ed il Sindaco Colombatto

Dato atto che gli interventi sono integralmente registrati e depositati agli atti con il numero 8/2017

Visto il DLgs 267/00

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

parere tecnico: Favorevole

parere contabile : Favorevole

Con votazione espressa in forma palese da n. 12 votanti, di cui:  
favorevoli : 9, contrari: 3 (Colombatto Giovanna, Di Mauro, Rossato), astenuti: ==

**DELIBERA**

Di approvare al proposta di deliberazione n. **98** del 21/09/2017 , allegata alla presente, ad oggetto:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 , COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI**

\*\*\*\*\*

Successivamente

Con votazione espressa in forma palese da n. 12 votanti, di cui:  
favorevoli : 9, contrari: 3 (Colombatto Giovanna, Di Mauro, Rossato), astenuti: ==

attesa l'urgenza di provvedere in merito

dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**Consiglio Comunale n. 98 del 2017****Oggetto:**

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 , COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI

Ufficio competente istruttoria \*

Su proposta del sindaco / assessore sig. \_\_\_\_\_

**Il Consiglio Comunale**

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, «in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Francesco al Campo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di

partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Dato atto che con propria deliberazione n. 36 del 19.12.203 si era disposto l'alienazione delle n. 5 azioni della società PROVANA spa al valore di € 208,00, così per un valore complessivo di € 1.040,00, ma che di fatto non si era proceduto alla formalizzazione della vendita;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- società Provana S.p.A in liquidazione per:
  - a) la partecipazione non è indispensabile per le attività istituzionali dell'ente

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non

potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso,

Attesa la propria competenza ex art. 42 (consiglio comunale) del DLgs 267/00

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica dall'ufficio e contabile ex art. 49 del DLgs 267/00

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di alienare, per le ragioni illustrate e qui integralmente richiamate, le n. 5 azioni della Società PROVANA spa al valore di € 208,00, così per un valore complessivo di € 1.040,00
- 3) Di trasmettere la presente al Presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale della predetta società per gli adempimenti di conseguenza;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione è comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6) Di dare atto che copia della presente deliberazione è inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/200

Il responsabile ufficio / procedimento: DR.SSA MARIATERESA PALAZZO



**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
F.to : COLOMBATTO SERGIO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

Firmato digitalmente  
F.to: DEMARIA Enrico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
F.to : PALAZZO Dott.ssa Mariateresa

**RICORSI**

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

---

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**